REGOLAMENTO (CEE) N. 101/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 572/76, che fissa, fra l'altro, gli importi compensativi monetari nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 572/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 81/77 (4), dispone nell'allegato I, parte 7, che allo zucchero esportato in virtù dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (6), non si applica alcun importo compensativo;

considerando che l'esportazione di zucchero prodotto durante una determinata campagna saccarifera oltre la quota massima dell'impresa può provocare deviazioni di traffico, in quanto negli scambi intracomunitari tale zucchero può essere sostituito da zucchero prodotto entro i limiti della quota massima e soggetto all'applicazione di importi compensativi; che gli operatori i quali praticano siffatte deviazioni ne traggono un vantaggio non giustificato;

considerando che, per evitare codeste pratiche, occorre pertanto applicare gli importi compensativi allo zucchero in questione, quando venga esportato in provenienza da uno Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto, limitando peraltro tale applicazione ai casi in cui venga riscosso all'esportazione un importo compensativo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 572/76 esonera inoltre talune esportazioni di zucchero dall'applicazione degli importi compensativi monetari; che il regime che disciplina tali esportazioni è giunto a scadenza; che è quindi preferibile evitare di menzionare detto regime nel testo del regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota (1) dell'allegato I, parte 7, del regolamento (CEE) n. 572/76 è modificata come segue:

« (1) Allo zucchero esportato verso i paesi terzi in virtù dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3330/74 non si applica alcun importo compensativo monetario. Quest'ultimo viene tuttavia riscosso se le formalità doganali d'esportazione sono espletate in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato il titolo d'esportazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso non si applica tuttavia alle esportazioni realizzate in base a titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 14 del 17. 1. 1977, pag. 5.
(5) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.